## REGOLAMENTO (CEE) N. 1113/89 DEL CONSIGLIO

## del 27 aprile 1989

che modifica il regolamento (CEE) n. 1079/77 per quanto concerne il prelievo di corresponsabilità nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE.

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che il regolamento (CEE) n. 1079/77 (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 765/89 (5), ha istituito un prelievo di corresponsabilità applicabile sino alla fine della campagna lattiera 1989/1990 e gravante, in linea di massima, sull'insieme dei quantitativi di latte consegnati alle latterie e su talune vendite di prodotti lattiero-caseari alla fattoria;

considerando che, data l'evoluzione della situazione del mercato, conviene fissare per la campagna 1989/1990 il tasso del prelievo all'1,5 % del prezzo indicativo del latte; che la riduzione del prezzo d'intervento del burro rende necessario che si riduca ulteriormente l'onere che il tasso del prelievo di corresponsabilità fa gravare sui piccoli produttori e che tale onere sia soppresso nelle zone svantaggiate; che conviene infine che le presenti disposizioni si applichino dal 1° aprile 1989, data in cui è avvenuta la prima riduzione del prezzo d'intervento del burro,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1079/77 è così modificato:

- 1) All'Articolo 1:
  - a) Al paragrafo 3 è aggiunto il comma seguente:
     «A decorrere dal 1° aprile 1989 il prelievo non è riscosso nelle summenzionate zone svantaggiate.»
  - b) Il testo del paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente:
    - «4. Per i produttori il cui quantitativo di riferimento reale disponibile, previa deduzione dei quantitativi sospesi a norma del regolamento (CEE) n. 775/87 (1) è inferiore o uguale a 60 000 kg per il periodo in questione del regime del prelievo supplementare, beneficiano di una riduzione di 0,5 punti del prelievo risultante dall'articolo 2 del presente regolamento.

Tuttavia, durante il sesto periodo di applicazione del regime del prelievo supplementare, anche i produttori le cui consegne effettive durante il quarto periodo di applicazione di questo regime sono inferiori o uguali a 60 000 kg beneficiano della riduzione summenzionata se la loro situazione non è disciplinata dal primo comma.

- (1) GU n. L 78 du 20. 3. 1987, pag. 5.»
- 2) All'articolo 2 è aggiunto il paragrafo seguente:
  «11. A decorrere dal 1° aprile 1989 e per la campagna lattiera 1989/1990, il prelievo è fissato all'1,5 % del prezzo indicativo del latte.»

## Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° aprile 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 27 aprile 1989.

Per il Consiglio Il Presidente J. BARRIONUEVO PEÑA

<sup>(1)</sup> GU n. C 82 del 3. 4. 1989, pag. 38.

<sup>(2)</sup> Parere reso il 13 aprile 1989 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(3)</sup> Parere reso il 31 marzo 1989 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(4)</sup> GU n. L 131 del 26. 5. 1977, pag. 6.

<sup>(3)</sup> GU n. L 84 del 29. 3. 1989, pag. 5.